

**BOZZE DI STAMPA**  
**23 febbraio 2005**  
**N. 1**

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
————— **XIV LEGISLATURA** —————

**Modifiche alla Parte II della Costituzione (2544-B)**

**EMENDAMENTI**

**Articoli 1 - 3**

## PROPOSTA DI STRALCIO

### Art. 2.

**s2.4**  
DEL PENNINO

*Stralciare l'articolo.*

---

## EMENDAMENTI

### Art. 2.

#### 2.11

VILLONE

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 2.100

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 2.101

MARINI, BISCARDINI

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 2.102

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 56», sopprimere il secondo comma.*

---

### **2.103**

DEL PENNINO

*Al comma 1, terzo e quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione ivi richiamati, sono sostituiti dai seguenti:*

«La Camera dei deputati è composta da cinquecento deputati elettivi e dai deputati a vita di cui all'articolo 59.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

---

### **2.104**

SODANO TOMMASO, MALABARBA

*Al comma 1, capoverso «Art. 56», sostituire il comma 2 con il seguente:*

«La Camera dei deputati è composta da quattrocento deputati, da dodici deputati assegnati alla circoscrizione estero e dai deputati a vita di cui all'articolo 59.

---

### **2.105**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel secondo comma, sostituire le parole da: «cinquentediciotto», fino alla fine del comma, con le seguenti: «cinquecento deputati».*

---

### **2.12**

VILLONE

*Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel secondo comma, sostituire le parole da: «cinquentediciotto», fino alla fine del comma con le seguenti: «quattrocento deputati e da dodici deputati assegnati alla Circoscrizione estero».*

---

## 2.106

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel secondo comma, sostituire le parole da: «cinquecentodiciotto», fino alla fine del comma con le seguenti: «cinquecento deputati e dai deputati a vita di cui all'articolo 59».*

---

## 2.1

BASSANINI, VILLONE

*Al comma 1, capoverso «Art. 56» nel secondo comma, sostituire le parole: «cinquecentodiciotto deputati» con le seguenti: «duecentodieci deputati» e la parola: «diciotto» con l'altra: «dieci».*

*Conseguentemente, nel quarto comma, sostituire la parola: «cinquecento» con la seguente: «duecento».*

---

## 2.2

BASSANINI, VILLONE

*Al comma 1, capoverso «Art. 56» nel secondo comma, sostituire le parole: «cinquecentodiciotto deputati» con le seguenti: «trecentododici deputati» e la parola: «diciotto» con l'altra: «dodici».*

*Conseguentemente, nel quarto comma, sostituire la parola: «cinquecento» con la seguente: «trecento».*

---

## 2.5

BATTISTI, MANCINO, MANZIONE, PETRINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel secondo comma, sostituire la parola: «cinquecentodiciotto» con la seguente: «quattrocento» e la parola: «diciotto» con la seguente: «otto».*

---

**2.14**

VILLONE

*Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel secondo comma, sostituire la parola: «cinquecentodiciotto», con la seguente: «quattrocento».*

---

**2.201**

BISCARDINI, MARINI, LABELLARTE

*Al comma 1, capoverso «Art. 56», sostituire la parola: «cinquecentodiciotto», con la seguente: «quattrocento».*

---

**2.3**

BASSANINI, VILLONE

*Al comma 1, capoverso «Art. 56» nel secondo comma, sostituire le parole: «cinquecentodiciotto deputati» con le seguenti: «quattrocentoquindici deputati» e la parola: «diciotto» con l'altra: «quindici».*

*Conseguentemente, nel quarto comma, sostituire la parola: «cinquecento» con la seguente: «quattrocento».*

---

**2.8**

MANZELLA, GUERZONI, VITALI, MARINO

*Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel secondo comma, sostituire la parola: «cinquecentodiciotto», con la seguente: «cinquecento», e sopprimere le parole da: «diciotto» sino alla fine del comma.*

---

**2.107**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel secondo comma, sostituire la parola da: «cinquecentodiciotto», con la seguente: «cinquecentoquattrotto», conseguentemente al quinto comma, sostituire la parola: «cinquecento» con la seguente: «cinquecentotrenta».*

---

**2.200**

GUBERT

*Al comma 1, all'articolo 56 della Costituzione, richiamato, secondo comma, sostituire la parola: «cinquecentodiciotto», con la parola: «seicentotrenta».*

*Di conseguenza al quarto comma sostituire la parola: «cinquecento» con la parola: «seicentodiciotto».*

---

**2.202**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel secondo comma, sopprimere la parola: «elettivi».*

---

**2.203**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel secondo comma, dopo la parola: «elettivi» aggiungere le seguenti: «da ripartire in modo equilibrato tra i sessi».*

---

**2.204**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel secondo comma, dopo le parole: «deputati elettivi» inserire le seguenti: «di cui duecentosei donne e duecentosei uomini».*

---

**2.205**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel secondo comma, dopo le parole: «deputati elettivi» inserire le seguenti: «con un numero di deputati donne non inferiore al 40 per cento».*

---

**2.206**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel secondo comma, sostituire la parola: «elettivi» con le seguenti: «di cui almeno un terzo donne».*

---

**2.108**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel secondo comma, sopprimere le parole da: «diciotto» fino alla fine del comma.*

---

**2.109**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel secondo comma, sopprimere le parole da: «diciotto dei quali eletti nella circoscrizione Estero».*

---

**2.207**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel secondo comma, sostituire la parola: «diciotto», con la seguente: «quattro».*

---



**2.208**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel secondo comma, premettere alle parole: «e dai deputati a vita», le seguenti parole: «in maniera tale da garantire la massima eguaglianza possibile dei suffragi necessari per l'elezione di ciascun deputato».*

---

**2.209**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 56», sopprimere le parole da: «e dai deputati a vita» fino alla fine del comma.*

---

**2.7**

VITALI, GUERZONI

*Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel secondo comma, sopprimere le parole: «e dai deputati a vita di cui all'articolo 59».*

---

**2.210**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo la massima corrispondenza possibile, a livello nazionale, fra distribuzione dei suffragi e distribuzione dei deputati».*

---

**2.211**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il territorio nazionale è ripartito in altrettanti collegi uninominali».*

---

### **2.110**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo una equilibrata ripartizione tra uomini e donne».*

---

### **2.6**

DATO

*Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ciascuna lista di candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati».*

---

### **2.111**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 56», dopo il secondo comma, aggiungere, il seguente: «Per le elezioni alla Camera dei deputati, nelle liste dei candidati, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati».*

---

### **2.112**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «attuando una equilibrata ripartizione tra le varie classi di età».*

---

**2.113**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 56», dopo il secondo comma, aggiungere, il seguente: «La legge promuove l'equilibrio della rappresentanza elettorale fra i sessi».*

---

**2.10**

VITALI, GUERZONI, MARINO

*Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel terzo comma, sostituire la parola: «ventuno», con la seguente: «trenta».*

---

**2.114**

GUBERT

*Al comma 1, capoverso «Art. 56» richiamato, al terzo comma, sostituire la parola: «ventuno», con la seguente: «trenta».*

---

**2.9**

VITALI, GUERZONI

*Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel terzo comma, sostituire la parola: «ventuno», con la seguente: «venticinque».*

---

**2.13**

VILLONE

*Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel terzo comma, sostituire la parola: «ventuno», con la seguente: «venticinque».*

---

**2.115**

BISCARDINI, MARINI, LABELLARTE

*Al comma 1, capoverso «Art. 56» sostituire la parola: «ventuno», con la seguente: «venticinque».*

---

**2.116**

SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 3, sostituire la parola: «ventuno», con la seguente: «venticinque».*

---

## PROPOSTA DI STRALCIO

### Art. 3.

**s3.15**  
DEL PENNINO

*Stralciare l'articolo.*

---

## EMENDAMENTI

### Art. 3.

#### 3.100

MARINI, BISCARDINI

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 3.26

BATTISTI, MANCINO, MANZIONE, PETRINI

*Sopprimere l'articolo.*

#### 3.68

VILLONE, BASSANINI

---

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 3.101

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 3.105

SODANO Tommaso, MALABARBA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito con il seguente: "Il Senato delle Regioni è composto da duecento membri eletti

dai rispettivi consigli regionali. L'elezione del Senato delle regioni avviene con sistema proporzionale ed è disciplinata dalla legge dello Stato la quale garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori e promuove la parità di rappresentanza tra donne e uomini.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due e la Valle d'Aosta ne ha uno.

La ripartizione dei seggi tra le regioni, salve le disposizioni del terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni quale risulta dall'ultimo censimento generale"».

---

### 3.4

BASSANINI, VILLONE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 3.

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 – Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori.

Cento senatori sono eletti a suffragio universale e diretto su base regionale. A tal fine ad ogni Regione sono attribuiti due seggi, al Molise e alla Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei restanti seggi si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risultante dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Cinquanta senatori sono espressi dalle Regioni. A tal fine ad ogni Regione è attribuito un seggio. La ripartizione dei restanti seggi si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Sono senatori di diritto i Presidenti di Regione. I restanti seggi sono ricoperti da componenti dell'esecutivo regionale o del Consiglio regionale, designati secondo le modalità indicate dalla legge regionale.

Cinquanta senatori sono espressi dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane. Agli enti locali di ogni Regione sono attribuiti un numero di seggi pari a quelli determinati in base al comma precedente. Sono senatori di diritto i sindaci delle Città metropolitane. I restanti seggi sono assegnati ai rappresentanti eletti da assemblee composte dai sindaci e presidenti di Province di ciascuna regione, secondo modalità indicate dalla legge approvata dalle due Camere.

La cessazione per qualunque motivo dalla carica regionale o locale comporta la cessazione dalla carica di senatore"».

---

### 3.5

BASSANINI, VILLONE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 3.

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 – Il Senato federale della Repubblica è composto da trecento senatori.

Centocinquanta senatori sono eletti a suffragio universale e diretto, su base regionale. A tal fine ad ogni Regione sono attribuiti cinque seggi, al Molise e alla Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei restanti seggi si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risultante dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Settantacinque senatori sono espressi dalle Regioni, e, per la regione Trentino-Alto Adige, dalle Province autonome di Trento e Bolzano. A tal fine ad ogni Regione o Provincia autonoma sono attribuiti due seggi. La ripartizione dei restanti seggi si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni o Province autonome, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Sono senatori di diritto i Presidenti di Regione o Provincia autonoma. I restanti seggi sono ricoperti da componenti dell'esecutivo o del Consiglio della Regione o Provincia autonoma, designati secondo le modalità indicate dalla legge regionale.

Settantacinque senatori sono espressi dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane. Agli enti locali di ogni Regione sono attribuiti un numero di seggi pari a quelli determinati in base al comma precedente. Sono senatori di diritto i sindaci delle Città capoluogo di regione. I restanti seggi sono assegnati ai rappresentanti eletti da assemblee composte dai sindaci e presidenti di Provincia di ciascuna regione, secondo modalità indicate con legge approvata dalle due Camere.

La cessazione per qualunque motivo dalla carica regionale o locale comporta la cessazione dalla carica di senatore"».

---

### 3.6

BASSANINI, VILLONE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 3.

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è composto da trecento senatori.



Centocinquanta senatori sono eletti a suffragio universale e diretto, su base regionale. A tal fine ad ogni Regione sono attribuiti cinque seggi, al Molise e alla Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei restanti seggi si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risultante dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Settantacinque senatori sono espressi dalle Regioni, e per la regione Trentino-Alto Adige, dalle Province autonome di Trento e Bolzano. A tal fine ad ogni Regione o Provincia autonoma sono attribuiti due seggi. La ripartizione dei restanti seggi si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni o Province autonome, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Sono senatori di diritto i Presidenti di Regione o Provincia autonoma. I restanti seggi sono ricoperti da componenti dell'esecutivo o del Consiglio della Regione o Provincia autonoma, designati secondo le modalità indicate dalla legge regionale.

Settantacinque senatori sono espressi dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane. Agli enti locali di ogni Regione sono attribuiti un numero di seggi pari a quelli determinati in base al comma precedente. Sono senatori di diritto i sindaci delle Città capoluogo di regione. I restanti seggi sono assegnati ai rappresentanti eletti dal Consiglio regionale delle autonomie locali.

La cessazione per qualunque motivo dalla carica regionale o locale comporta la cessazione dalla carica di senatore"».

---

### 3.16

BATTISTI, ZANDA, MANCINO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 3.

*(Struttura del Senato federale della Repubblica)*

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento membri.

Cento senatori sono eletti a suffragio universale e diretto su base regionale, contestualmente all'elezione del Consiglio regionale. A tal fine ad ogni Regione sono attribuiti due seggi, al Molise alla Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei restanti seggi si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risultante dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Cinquanta senatori sono espressi dalle Regioni. A tal fine ad ogni Regione è attribuito un seggio. La ripartizione dei restanti seggi si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Sono senatori di diritto i Presidenti di Regione. I restanti seggi sono ricoperti da componenti dell'esecutivo regionale.

Cinquanta senatori sono espressi dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane. Agli enti locali di ogni Regione sono attribuiti un numero di seggi pari a quelli determinati in base al comma precedente. Sono senatori di diritto i sindaci delle Città metropolitane. I restanti seggi sono assegnati ai rappresentanti eletti da assemblee composte da sindaci e presidenti di Provincia, secondo le modalità indicata dalla legge approvata dalle due Camere.

La cessazione per qualunque motivo dalla carica regionale e locale comporta la cessazione dalla carica di senatore"».

---

### 3.30

VITALI, BASSANINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 3.

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori eletti in circoscrizione unica regionale. Ad ogni regione sono attribuiti cinque seggi. Alle regioni Valle d'Aosta e Molise e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuiti due seggi ciascuna. La ripartizione dei restanti seggi tra le regioni si effettua in proporzione alla popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. La legge costituzionale stabilisce le norme che rimuovono le cause di incompatibilità e di ineleggibilità al Senato federale della Repubblica dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci dei comuni"».

---

**3.106**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 3.**

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori eletti in circoscrizione unica regionale. Ad ogni regione sono attribuiti cinque seggi. Alle regioni Valle d'Aosta e Molise e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuiti due seggi ciascuna. La ripartizione dei restanti seggi tra le regioni si effettua in proporzione alla popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. La legge costituzionale stabilisce le norme che rimuovono le cause di incompatibilità e di ineleggibilità al Senato federale della Repubblica dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci dei comuni"».

---

**3.103**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 3.**

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori eletti in circoscrizione unica regionale. Ad ogni regione sono attribuiti cinque seggi. Alle regioni Valle d'Aosta e Molise e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuiti due seggi ciascuna. La ripartizione dei restanti seggi tra le regioni si effettua in proporzione alla popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. La legge costituzionale stabilisce le norme che rimuovono le cause di incompatibilità e di ineleggibilità al Senato federale della Repubblica dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci dei comuni"».

---

**3.32**

VITALI, GUERZONI, BASSANINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 3.**

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori eletti su base regionale. Ad ogni regione sono attribuiti cinque seggi. Alle regioni Valle d'Aosta e Molise e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuiti due seggi ciascuna. La ripartizione dei restanti seggi tra le regioni si effettua in proporzione alla popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Le elezioni dei senatori si svolgono, in ogni regione, contestualmente alle elezioni dei Consigli regionali. Sono membri di diritto del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, i Presidenti delle regioni"».

---

**3.102**

MANCINO, BATTISTI, MANZIONE, PETRINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 3.**

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori eletti su base regionale. Ad ogni regione sono attribuiti cinque seggi. Alle regioni Valle d'Aosta e Molise e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuiti due seggi ciascuna. La ripartizione dei restanti seggi tra le regioni si effettua in proporzione alla popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Le elezioni dei senatori si svolgono, in ogni regione, contemporaneamente alle elezioni dei Consigli regionali."».

---

**3.31**

VITALI, GUERZONI, BASSANINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 3.**

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori eletti su base regionale. Ad ogni regione sono attribuiti cinque seggi. Alle regioni Valle d'Aosta e Molise e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuiti due seggi ciascuna. La ripartizione dei restanti seggi tra le regioni si effettua in proporzione alla popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Le elezioni dei senatori si svolgono, in ogni regione, contestualmente alle elezioni dei Consigli regionali"».

---

**3.104**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 3.**

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è composto da trecento senatori eletti su base regionale. Ad ogni regione sono attribuiti cinque seggi. Alle regioni Valle d'Aosta e Molise e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuiti due seggi ciascuna. La ripartizione dei restanti seggi tra le regioni si effettua in proporzione alla popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Le elezioni dei senatori si svolgono, in ogni regione, contestualmente alle elezioni dei Consigli regionali"».

---

**3.107**

BISCARDINI, MARINI, LABELLARTE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 3.**

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è composto da rappresentanti nominati e revocati dai Governi regionali fra i propri membri. Ciascun rappresentante può farsi sostituire da un altro membro del Governo regionale designato per l'occasione.

Ogni Regione dispone di almeno due voti. Le Regioni con più di un milione di abitanti dispongono di un voto in più ogni due milioni di abitanti o frazione di esso superiore a un milione di abitanti".».

---

**3.108**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Sopprimere il primo comma.*

---

**3.33**

PASSIGLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel primo comma, sopprimere la parola: «federale».*

---

**3.114**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel primo comma, aggiungere, in fine, le parole: «tenendo conto della ripartizione in province e comuni».*

---

**3.109**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel primo comma, dopo le parole: «su base regionale», aggiungere le seguenti: «tenendo conto della suddivisione in province».*

---

**3.111**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel primo comma, dopo le parole: «su base regionale», aggiungere le seguenti: «e provinciale».*

---

**3.112**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel primo comma, dopo le parole: «su base regionale», aggiungere le seguenti: «assegnando particolare peso alle città metropolitane di cui all'articolo 114».*

---

**3.115**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «assegnando particolare peso alle zone montane».*

---

**3.116**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «considerando specificamente le aree meno sviluppate».*

---

**3.34**

MANZELLA, VITALI, GUERZONI, MARINO

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero».*

---

**3.113**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero».*

---

**3.110**

DANIELI

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel primo comma, dopo le parole: «base regionale» inserire le seguenti: «; sono fatti salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero».*

---

**3.117**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed è formato da quattrocento senatori elettivi, dai cinque senatori elettivi assegnati alla circoscrizione estero, e da cinque senatori a vita».*

---

**3.70**

VILLONE

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel primo comma, aggiungere in fine, le seguenti parole: «ed è composto da duecento senatori elettivi, dai sei senatori elettivi assegnati alla circoscrizione estero, e da sei senatori a vita».*

---



**3.118**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il secondo comma.*

---

**3.69**

VILLONE

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il secondo comma.*

---

**3.2**

DEL PENNINO

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il secondo comma con il seguente:*

«Il Senato federale della Repubblica è composto da 252 senatori eletti, e dai Presidenti delle Giunte Regionali e per la regione Trentino Alto Adige e Sud-Tirol dai Presidenti delle Province Autonome di Trento e Bolzano».

*Conseguentemente all'articolo 22 capoverso «Art. 83», sopprimere le parole: «dai Presidenti delle delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano».*

---

**3.36**

FORCIERI, VITALI, GUERZONI

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, dopo le parole: «da duecentocinquantadue senatori», inserire le seguenti: «salvo quanto necessario per assicurare quanto previsto dal quarto e dal quinto comma».*

---

**3.118**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, dopo le parole: «è composto», inserire le seguenti: «salvo quanto necessario per assicurare quanto previsto dal quarto e dal quinto comma».*

---

**3.71**

VILLONE, BASSANINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, sostituire le parole da: «duecentocinquantadue» fino alla fine del comma con le seguenti: «da duecento senatori elettivi, dai sei senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero, e da sei senatori a vita. È altresì composto dai presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, dai sindaci dei comuni capoluogo di regione, e da venti presidenti di provincia eletti uno per ciascuna regione dai consigli regionali per le autonomie locali».*

---

**3.72**

VILLONE, BASSANINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, sostituire le parole da: «duecentocinquantadue» fino alla fine del comma con le seguenti: «da duecento senatori elettivi, dai sei senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero, e da sei senatori a vita. Partecipano altresì ai lavori del Senato, con diritto di parole, di proposta e di voto, i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, i sindaci dei comuni capoluogo di regione, e venti presidenti di provincia eletti uno per ciascuna regione dai consigli regionali per le autonomie locali».*

---

**3.119**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, sostituire le parole: «duecentocinquantadue», con le seguenti: «quattrocento».*

---

**3.121**

GUBERT

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, sostituire la parola: «duecentocinquantadue», con la seguente: «trecentoquindici», e al quarto comma, sostituire la parola: «sei», con la seguente: «sette».*

---

**3.120**

CADDEO, BRUTTI Paolo, CALVI, DI GIROLAMO, DI SIENA, FLAMMIA, FORCIERI, GRUOSSO, IOVENE, LONGHI, MASCIONI, MONTINO, MORANDO, MURINEDDU, NIEDDU, VISERTA COSTANTINI, VITALI

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire la parola: «duecentocinquantadue», con la seguente: «duecento», e dopo le parole: «dei consigli delle province autonome», inserire il seguente periodo: «Ad ogni regione è attribuito lo stesso numero dei seggi».*

---

**3.39**

VITALI, GUERZONI

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, sostituire la parola: «duecentocinquantadue» con la seguente: «duecento» e le parole: «del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale» con le seguenti: «delle rispettive Assemblee regionali».*

---

**3.12**

BASSANINI, VILLONE

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, sostituire la parola: «duecentocinquantadue» con la seguente: «duecento».*

---

**3.59**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, sostituire la parola: «duecentocinquantadue» con la seguente: «duecento».*

---

**3.60**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, sostituire la parola: «duecentocinquantadue» con la seguente: «duecentoventi».*

---

**3.74**

VILLONE, BASSANINI

*Al comma 1, capoverso: «Art. 57», nel secondo comma, sostituire la parola: «duecentocinquantadue» con la parola: «cento».*

---

**3.19**

CAVALLARO

*Al comma 1, capoverso «Art. 57» nel secondo comma, sostituire la parola: «duecentocinquantadue» con la seguente: «centoundici».*

---

**3.13**

BASSANINI, VILLONE

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, sostituire la parola: «duecentocinquantadue» con la seguente: «centocinquanta».*

---

**3.122**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, sopprimere le parole da: «eletti in ciascuna Regione» fino alla fine del comma.*

---

**3.40**

PASSIGLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, sopprimere le parole da: «eletti in ciascuna Regione» fino alla fine del comma.*

---

**3.123**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, sopprimere le parole da: «contestualmente» fino alla fine del comma.*

---

**3.62**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, sostituire le parole da: «del rispettivo» fine alla fine del comma con le seguenti: «della Camera dei deputati».*

---

**3.73**

VILLONE

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, sostituire le parole da: «del rispettivo» fine alla fine del comma con le seguenti: «della Camera dei deputati».*

---

**3.125**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, sostituire le parole: «del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale» con le seguenti: «delle rispettive Assemblee regionali».*

---

**3.124**

GUBERT

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, dopo le parole: «all'elezione» sostituire la parola: «del», con le seguenti: «della Camera dei Deputati dal».*

---

**3.38**

VITALI, GUERZONI

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, sopprimere le parole da: «o Assemblea regionale», fino alla fine del comma.*

---

**3.126**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, sopprimere le parole: «o Assemblea regionale».*

---

**3.127**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, dopo le parole: «Assemblea regionale» aggiungere le seguenti: «Per la Sardegna l'elezione avviene contestualmente a quella dei Consigli comunali».*

---

**3.128**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, sopprimere le parole da: «e, per la Regione» fino alla fine del comma.*

---

**3.129**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, sostituire le parole: «Trentino Alto Adige» fino alla fine del comma, con le seguenti: «Sicilia, dei Consigli provinciali».*

---

**3.130**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, per il Friuli Venezia Giulia dei Consigli comunali».*

---

**3.140**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «mentre, per la Valle D'Aosta dei Consigli comunali».*

---

**3.41**

MANZELLA, VITALI, GUERZONI, VITALI, MARINO

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, da diciotto senatori eletti nella circoscrizione Estero e dai senatori a vita di cui all'articolo 59».*

---

**3.131**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da sei senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero e dai senatori a vita di cui all'articolo 59».*

---

**3.28**

DANIELI Franco, MANZIONE, RIGONI

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché dai sei senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero».*

---

**3.132**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dai senatori a vita di cui all'articolo 59».*

---

**3.61**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché dai senatori di diritto e a vita».*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 1 dell'articolo 5.*

---

**3.37**

GUERZONI, VITALI, BASSANINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in data comunque diversa dalle elezioni per la Camera dei deputati».*

---

**3.63**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in data comunque diversa dalle elezioni per la Camera dei deputati».*

---



**3.35**

FORCIERI, VITALI, GUERZONI

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo il caso in cui si proceda ad elezione suppletiva».*

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, capoverso «Art. 60», nel secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche in caso di elezione suppletiva».*

---

**3.139**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione del verificarsi di elezioni suppletiva».*

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, capoverso «Art. 60», nel secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche in caso di elezione suppletiva».*

---

**3.133**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e cessano dalla carica con la proclamazione dei nuovi senatori».*

---

**3.134**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I Presidenti delle Giunte e i Presidenti dei Consigli delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano partecipano, con diritto di voto, ai lavori del Senato, nei casi previsti dalla Costituzione o dalle leggi costituzionali.».*

---

**3.135**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I sindaci dei comuni con più di 200.000 abitanti e i Presidenti delle Regioni possono partecipare, con diritto di parola, alle sedute del senato federale della repubblica».*

---

**3.136**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Partecipano altresì ai lavori del Senato, con diritto di parole, di proposta e di voto, i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, i sindaci dei comuni capoluogo di regione, e venti presidenti di provincia eletti uno per ciascuna regione dai consigli regionali per le autonomie locali».*

---

**3.27**

DANIELI Franco, MANZIONE, RIGONI

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai senatori elettivi si aggiungono sei senatori eletti nella circoscrizione Estero».*

---

**3.42**

MANZELLA, VITALI, GUERZONI, PASSIGLI, MARINO

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il numero dei senatori può variare solo per assicurare ad ogni Regione in cui si proceda ad un'elezione contestuale il numero di seggi spettante in base alle disposizioni del quarto e quinto comma».*

---

**3.137**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, aggiungere, il seguente: «È garantita una rappresentanza femminile pari almeno al quaranta per cento».*

---

**3.138**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, aggiungere, il seguente: «Almeno cinque senatori devono essere elettori di origine extraeuropea».*

---

**3.141**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il quarto comma.*

---

**3.20**

BATTISTI, PETRINI, MANZIONE

*Al comma 1, capoverso «Art. 57» nel quarto comma, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «tredici».*

---

**3.45**

MANZELLA, GUERZONI, VITALI, MARINO

*Al comma 1, capoverso: «Art. 57», nel quarto comma, sostituire la parola: «sei» con la parola: «dieci».*

---

**3.44**

GUERZONI, VITALI

*Al comma 1, capoverso: «Art. 57», nel quarto comma, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «quattro».*

---

**3.143**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel quarto comma, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «sette», la parola: «due» con la seguente: «tre» e la parola: «uno» con la seguente: «due».*

---

**3.64**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel quarto comma, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «sette».*

---

**3.142**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel quarto comma, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «sette».*

---

**3.29**

BATTISTI, MANCINO, MANZIONE, PETRINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 57» nel quarto comma, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «cinque».*

---

**3.43**

VITALI, GUERZONI

*Al comma 1, capoverso «Art. 57» nel quarto comma, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «cinque».*

---

**3.144**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il quinto comma.*

---

**3.48**

FORCIERI, GUERZONI, VITALI

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il quinto comma con il seguente: «Ad ogni Regione in cui si proceda ad un'elezione contestuale spetta, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, una parte dei duecentocinquanta due seggi proporzionale alla popolazione della Regione stessa, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti».*

---

**3.47**

MANZELLA, VITALI, GUERZONI, MARINO

*Al comma 1, capoverso: «Art. 57», nel quinto comma dopo le parole: «tra le Regioni» inserire le seguenti: «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,».*

---

**3.75**

VILLONE

*Al comma 1, capoverso: «Art. 57», nel quinto comma, dopo le parole: «dei seggi tra le Regioni» inserire le seguenti: «fatti salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estero».*

---

**3.200**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel quinto comma, dopo le parole:  
«dei seggi tra le Regioni» inserire le seguenti: «fatti salvi i seggi assegnati  
alla circoscrizione estero».*

---

**3.201**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel quinto comma, dopo le parole:  
«dei seggi tra le Regioni» inserire le seguenti: «considerando prioritaria-  
mente della ripartizione in province e comuni e».*

---

**3.202**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel quinto comma, dopo le parole:  
«dei seggi tra le Regioni» inserire le seguenti: «sulla base della suddivi-  
sione in province e».*

---

**3.203**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel quinto comma, dopo le parole:  
«dei seggi tra le Regioni» inserire le seguenti: «tenendo conto del parti-  
colare peso delle città metropolitane di cui all'articolo 114 e».*

---

**3.204**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel quinto comma, dopo le parole: «dei seggi tra le Regioni» inserire le seguenti: «considerando specificamente le aree meno sviluppate e».*

---

**3.205**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel quinto comma, dopo le parole: «dei seggi tra le Regioni» inserire le seguenti: «assegnando particolare peso alle zone montane e».*

---

**3.49**

FORCIERI, GUERZONI, VITALI

*Al comma 1, capoverso: «Art. 57», nel quinto comma dopo le parole: «quale risulta dall'ultimo censimento generale» inserire le seguenti: «precedente la data di ciascuna elezione contestuale».*

---

**3.206**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il quinto comma inserire il seguente:*

«I modi e le forme di reciproca informazione e di collaborazione tra i senatori eletti nella Regione e nell'Assemblea regionale e il Consiglio delle autonomie regionali sono disciplinate dallo statuto regionale che stabilisce altresì la composizione e le modalità di elezione del Consiglio delle Autonomie locali».

---

**3.207**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il quinto comma inserire il seguente:*

«Le forme cui i senatori mantengono rapporti di reciproca informazione e collaborazione con gli organi della corrispondente Regione sono stabilite dallo statuto regionale».

---

**3.208**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il quinto comma inserire il seguente:*

«Lo statuto regionale stabilisce i modi di reciproca informazione e di collaborazione tra i senatori eletti nella Regione e l'Assemblea regionale e il Consiglio delle autonomie regionali».

---

**3.209**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il quinto comma inserire il seguente:*

«La legge stabilisce la disciplina transitoria relativa alla prima elezione e le misure di coordinamento con i sistemi elettorali regionali».

---

**3.210**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il quinto comma inserire il seguente:*

«Gli organi della corrispondente Regione, nonchè di quelle limitrofe, e i senatori mantengono rapporti di reciproca informazione e collaborazione».

---



**3.211**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il quinto comma inserire il seguente:*

«Il Presidente della corrispondente Regione e i senatori mantengono rapporti di reciproca informazione e collaborazione».

---

**3.212**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il quinto comma inserire il seguente:*

«Il Consiglio regionale della corrispondente Regione e i senatori mantengono rapporti di reciproca informazione e collaborazione».

---

**3.213**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il quinto comma inserire il seguente:*

«La Giunta regionale della corrispondente Regione e i senatori mantengono rapporti di reciproca informazione e collaborazione».

---

**3.214**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il quinto comma inserire il seguente:*

«Vengono eletti da ciascun Consiglio regionale, nelle forme disciplinate dallo Statuto regionale, i consiglieri regionali incaricati di mantenere rapporti di reciproca informazione e collaborazione con i senatori eletti nella regione».

---

**3.215**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il quinto comma inserire il seguente:*

«Reciproca informazione viene mantenuta tra i senatori e gli organi della corrispondente Regione».

---

**3.216**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il quinto comma inserire il seguente:*

«Un coordinamento permanente viene instaurato tra i senatori e gli organi della corrispondente Regione».

---

**3.217**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il quinto comma inserire il seguente:*

«La collaborazione funzionale informa i rapporti tra i senatori e gli organi della corrispondente Regione».

---

**3.218**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il quinto comma inserire il seguente:*

«I senatori e gli organi della corrispondente Regione mantengono rapporti di reciproca informazione e collaborazione».

---

**3.50**

PASSIGLI

*Al comma 1, capoverso: «Art. 57», sopprimere il sesto comma.*

---

**3.51**

FORCIERI, GUERZONI, VITALI

*Al comma 1, capoverso: «Art. 57», sopprimere il sesto comma.*

---

**3.55**

VITALI, GUERZONI, MARINO

*Al comma 1, capoverso: «Art. 57», sopprimere il sesto comma.*

---

**3.65**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso: «Art. 57», sopprimere il sesto comma.*

---

**3.76**

VILLONE

*Al comma 1, capoverso: «Art. 57», sopprimere il sesto comma.*

---

**3.219**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso: «Art. 57», sopprimere il sesto comma.*

---

### 3.53

FORCIERI, VITALI, GUERZONI, BASSANINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con i seguenti:*

«È istituita una «Commissione bicamerale mista di conciliazione» composta da venti deputati e venti Senatori, nominati in modo da rispecchiare la proporzione dei rispettivi gruppi parlamentari ed integrata con quaranta rappresentanti delle Autonomie territoriali.

La Commissione è presieduta da un Senatore ha compiti di coordinamento nell'esercizio delle funzioni legislative ed esercita i poteri previsti dalla Costituzione e da altre leggi costituzionali.

Ciascuna Regione e Provincia autonoma indica un componente nei modi stabiliti dallo statuto della Regione. I rappresentanti dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane sono indicati secondo i modi stabiliti con una legge approvata ai sensi del terzo comma dell'art. 70, in modo da non alterare la proporzione esistente tra la componente parlamentare e quella delle Regioni e da esprimere le diverse specificità e caratteristiche dei Comuni.

In sede di prima applicazione, salvo quanto disposto nello Statuto il Presidente di ciascuna Regione, o l'assessore o il consigliere da questo delegato, rappresenta la Regione o la Provincia Autonoma nella Commissione di cui al comma precedente. In sede di prima applicazione fino all'approvazione della legge statale, i rappresentanti delle altre Autonomie territoriali sono i sindaci, i Presidenti o gli assessori o i consiglieri da questi delegati, degli enti territoriali individuati dalla componente parlamentare della Commissione, sulla base di una lista contenente un numero triplo, rispetto ai rappresentanti da esprimere. presentata dalle associazioni esponentziali delle autonomie stesse, secondo i principi di cui al precedente periodo.»

---

### 3.23

MANCINO, COLETTI, BATTISTI, PETRINI, MANZIONE

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con il seguente:*

«Partecipano all'attività del Senato federale i Presidenti delle Giunte ed i Presidenti dei Consigli delle Regioni e delle Province autonome nonché i sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma e, per ciascuna Regione, un consigliere comunale provinciale individuato dal Consiglio delle autonomie locali».

---

**3.67**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con il seguente:*

«Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento e dalla legge dello Stato, con la garanzia dei diritti delle minoranze, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali».

---

**3.25**

MANCINO, MANZIONE, BATTISTI, PETRINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con il seguente:*

«Il Senato si compone altresì:

a) dei Presidenti in carica delle Regioni. Per il Trentino-Alto Adige fanno parte del Senato i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

b) dei Sindaci in carica dei comuni capoluogo di regione;

c) da un Sindaco o Presidente di Provincia per ciascuna regione eletto dal Consiglio delle autonomie istituito ai sensi dell'articolo 123, ultimo comma della Costituzione».

---

**3.7**

BASSANINI, VILLONE

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con il seguente:*

«Sono membri di diritto del Senato i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, i sindaci delle città capoluogo di Regione e delle città di Trento e Bolzano, nonché rappresentante di ciascuna Regione e I rappresentante delle istituzioni locali di ciascuna Regione ogni due milioni di abitanti o frazione superiore a 500.000 abitanti nella Regione: questi ultimi sono eletti, rispettivamente, dall'Assemblea o Consiglio regionale e dal Consiglio regionale delle autonomie locali, con voto limitato a un nominativo».

---

### 3.54

TONINI, MORANDO, BASSANINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con il seguente:*

«Sono membri di diritto del Senato federale della Repubblica i Presidenti delle Giunte regional per la regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo, i Presidenti delle Giunte delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e un rappresentante per regione eletto dal Consiglio delle autonomie locali».

---

### 3.2a

KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, ROLLANDIN, MICHELINI, BETTA

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con il seguente:*

«I Presidenti delle Giunte regionali rispettivamente i Presidenti delle Giunte delle Province autonome di Trento e di Bolzano ed i Presidenti dei Consigli regionali rispettivamente i Presidenti dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano devono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Senato federale della Repubblica secondo le norme del suo regolamento. I Senatori devono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dai Consigli regionali della Regione e dai Consigli Provinciali delle Province autonome di Trento e di Bolzano in cui sono stati eletti secondo le norme dei rispettivi regolamenti».

---

### 3.52

PASSIGLI, BASSANINI

*Al comma 1, capoverso: «Art. 57», sostituire il sesto comma con il seguente:*

«I Presidenti delle Giunte regionali ed i Presidenti dei Consigli regionali devono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Senato federale della Repubblica secondo le norme del suo regolamento. I Senatori devono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dai Consigli regionali della Regione in cui sono stati eletti secondo le norme dei rispettivi regolamenti».

---

**3.220**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con il seguente:*

«I Presidenti delle Giunte regionali ed i Presidenti dei consigli regionali devono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Senato della Repubblica secondo le norme del suo regolamento».

---

**3.221**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con il seguente:*

«I Presidenti delle Regioni e i sindaci dei comuni con più di 100.000 abitanti possono partecipare, con dritto di parola, alle sedute del Senato federale della Repubblica».

---

**3.222**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con il seguente:*

«Possono partecipare, con diritto di parola, alle sedute del Senato federale della repubblica i Presidenti delle Regioni».

---

**3.223**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con il seguente:*

«I sindaci dei comuni con più di 100.000 abitanti possono partecipare, con diritto di parola, alle sedute del Senato federale della repubblica».

---

**3.224**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con il seguente:*

«Un rappresentante di ciascuna Regione e un rappresentante delle istituzioni locali di ciascuna Regione ogni due milioni di abitanti o frazione superiore a 500.000 abitanti nella Regione eletti, rispettivamente, dall'Assemblea o Consiglio regionale e dal consiglio regionale delle autonomie locali, con voto limitato a un nominativo, sono membri del Senato».

*(Conseguentemente, allo stesso comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, aggiungere infine le seguenti parole: «nonché dai senatori di cui all'ultimo comma»).*

---

**3.225**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con il seguente:*

«Le istituzioni locali di ciascuna Regione eleggono un rappresentante ogni due milioni di abitanti o frazione superiore a 500.000 abitanti nella Regione che integra i membri del Senato di cui al secondo capoverso».

*(Conseguentemente, allo stesso comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, aggiungere infine le seguenti parole: «nonché dai senatori di cui all'ultimo comma»).*

---

**3.226**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con il seguente:*

«Con voto limitato ad un nominativo sono eletti, per ciascuna regione, un rappresentante della Regione e un rappresentante delle istituzioni locali, come membri del Senato».

---



**3.227**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con il seguente:*

«Il regolamento interno del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di formazione e di espressione del voto delle rappresentanze regionali, nonché le altre modalità di funzionamento del Senato e delle sue commissioni».

---

**3.228**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con il seguente:*

«Ciascun Consiglio regionale e i Consigli delle Province di Trento e Bolzano eleggono un senatore».

*(Conseguentemente, allo stesso comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, aggiungere infine le seguenti parole: «nonché dai senatori di cui all'ultimo comma»).*

---

**3.229**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con il seguente:*

«Il Consiglio di ciascuna Regione o provincia e ciascun consiglio regionale delle autonomie locali eleggono un senatore».

*(Conseguentemente, allo stesso comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, aggiungere infine le seguenti parole: «nonché dai senatori di cui all'ultimo comma»).*

---

**3.230**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con il seguente:*

«Ai senatori elettivi di cui nel secondo capoverso si aggiungono i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e i sindaci delle città capoluogo di Regione e delle città di Trento e Bolzano».

*(Conseguentemente, allo stesso comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, aggiungere infine le seguenti parole: «nonché dai senatori di cui all'ultimo comma»).*

---

**3.231**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con il seguente:*

«I Senatori devono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dai consigli regionali della Regione in cui sono stati eletti secondo le norme dei rispettivi regolamenti».

---

**3.232**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, sopprimere il primo periodo.*

---

**3.9**

BASSANINI, VILLONE

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, dopo le parole: «Senato federale della Repubblica» inserire le parole: «con potere di iniziativa legislativa».*

---

**3.18**

BATTISTI, ZANDA, MANCINO, MANZIONE

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, dopo le parole: «Senato federale della Repubblica» inserire le seguenti: «con potere di iniziativa legislativa».*

---

**3.21**

BATTISTI, PETRINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 57» nel sesto comma, sopprimere le parole: «senza diritto di voto».*

---

**3.56**

MANZELLA, GUERZONI, VITALI, MARINO, BASSANINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 57» nel sesto comma, sopprimere le parole: «senza diritto di voto».*

---

**3.233**

GUBERT

*Al comma 6, sopprimere le parole: «senza diritto di voto».*

---

**3.234**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, sopprimere le parole: «senza diritto di voto».*

---

### **3.10**

BASSANINI, VILLONE

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, sostituire le parole: «senza diritto di voto» con le parole: «con potere di iniziativa legislativa e diritto di voto».*

---

### **3.235**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, sostituire le parole: «senza diritto di voto» con le seguenti: «con potere di iniziativa legislativa».*

---

### **3.14**

BASSANINI, VILLONE

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, sostituire le parole: «senza diritto di voto» con le seguenti: «con diritto di voto».*

---

### **3.236**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, sostituire la parola: «senza» con la seguente: «con».*

---

### **3.237**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, sopprimere le parole: «secondo le modalità previste dal suo regolamento».*

---

**3.238**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, sostituire le parole: «dal suo regolamento» con le seguenti: «dalla legge».*

---

**3.66**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma dopo la parola: «regolamento» inserire le seguenti: «e dalla legge».*

---

**3.239**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, sopprimere le parole: «delle Regioni e».*

---

**3.240**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, sopprimere le parole: «e delle autonomie locali».*

---

**3.241**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, sostituire le parole: «e delle autonomie locali», con le seguenti: «e delle province».*

---

**3.242**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, sostituire le parole: «e delle autonomie locali», con le seguenti: «e dei comuni».*

---

**3.243**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, dopo le parole: «e delle autonomie locali», aggiungere le seguenti: «nonchè delle comunità montane».*

---

**3.244**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, sopprimere il secondo periodo.*

---

**3.245**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «All'inizio di ogni legislatura regionale».*

---

**3.246**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, dopo le parole: «All'inizio di ogni legislatura», sopprimere la parola: «regionale».*

---

**3.247**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, sopprimere le parole: «o Assemblea».*

---

**3.3**

BASSANINI, VILLONE

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, sostituire le parole: «un rappresentante», dovunque ricorrano, con le seguenti: «tre rappresentanti».*

---

**3.248**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, secondo periodo, sostituire, dovunque ricorrano, le parole: «un rappresentante», «con le seguenti: «due rappresentanti».*

---

**3.249**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, secondo periodo, dopo le parole: «Assemblea regionale elegge», sostituire le parole: «un rappresentante», con le seguenti: «due rappresentanti».*

---

**3.250**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, sopprimere le parole: «tra i propri componenti».*

---

### 3.8

BASSANINI, VILLONE

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, dopo le parole: «un rappresentante tra i propri componenti» inserire le seguenti: «più un rappresentante per ogni milione di abitanti residenti nella regione», e sostituire le parole: «un rappresentante tra i sindaci» con le parole: «un pari numero di rappresentanti tra sindaci».*

---

### 3.251

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, dopo le parole: «tra i propri componenti», inserire le seguenti: «più un rappresentante per ogni milione e mezzo di abitanti residenti nella regione».*

---

### 3.252

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, sopprimere le parole da: «ciascun Consiglio delle autonomie», fino alla fine del periodo.*

---

### 3.253

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, sostituire le parole: «un rappresentante tra i sindaci», con le seguenti: «un pari numero di rappresentanti tra sindaci».*

---



**3.254**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, secondo periodo, dopo le parole: «autonomie locali elegge», sostituire le parole: «un rappresentante», con le seguenti: «due rappresentanti».*

---

**3.255**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, sopprimere le parole da: «tra i sindaci», fino alla fine del periodo.*

---

**3.256**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, sopprimere le parole: «i sindaci e».*

---

**3.257**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, sopprimere le parole: «di Provincia o».*

---

**3.258**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, sopprimere le parole: «o di città metropolitana della Regione».*

---

**3.259**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, sopprimere il terzo periodo.*

---

**3.260**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, sopprimere le parole: «Consigli delle Province autonome e i rispettivi».*

---

**3.261**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, sopprimere le parole: «e i rispettivi Consigli delle autonomie locali».*

---

**3.11**

BASSANINI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma aggiungere infine i seguenti periodi: «E istituita all'interno del Senato federale la Commissione federale delle Autonomie composta in modo paritario dai rappresentanti dei Comuni delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni Entro trenta giorni dalla prima seduta dell'Assemblea, il Presidente del Senato federale convoca la Commissione federale delle Autonomie. La Commissione ha iniziativa legislativa, partecipa al procedimento legislativo, esprimendo parere sui progetti di legge riguardanti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) e lettera p), all'articolo 117, terzo comma, all'articolo 118 e all'articolo 119 della Costituzione. Qualora la Commissione abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia ade-*

guata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge il Senato federale delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

### 3.17

BATTISTI, ZANDA, MANCINO, MANZIONE

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma aggiungere infine i seguenti periodi: «E istituita all'interno del Senato federale la Commissione federale delle Autonomie composta in modo paritario dai rappresentanti dei Comuni delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni Entro trenta giorni dalla prima seduta dell'Assemblea, il Presidente del Senato federale convoca la Commissione federale delle Autonomie. La Commissione ha iniziativa legislativa, partecipa al procedimento legislativo, esprimendo parere sui progetti di legge riguardanti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) e lettera p), all'articolo 117, terzo comma, all'articolo 118 e all'articolo 119 della Costituzione. Qualora la Commissione abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge il Senato federale delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti».*

---

### 3.58

VITALI, BASSANINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Nell'ambito del Senato federale della Repubblica, la Commissione federale delle Autonomie composta in modo paritario da rappresentanti dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento del Senato federale, ha iniziativa legislativa e partecipa al procedimento legislativo, esprimendo parere sui progetti di legge riguardanti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), all'articolo 117, terzo comma, all'articolo 118 e all'articolo 119 della Costituzione. Qualora la Commissione abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate sulle corrispondenti parti del progetto di legge, il Senato federale delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

---

**3.262**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«All'interno del Senato federale è istituita la Commissione federale delle Autonomie composta in modo paritario dai rappresentanti dei Comuni delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni. Entro trenta giorni dalla prima seduta dell'Assemblea, il Presidente del Senato federale convoca la Commissione federale delle Autonomie. La Commissione ha iniziativa legislativa, partecipa al procedimento legislativo, esprimendo parere sui progetti di legge riguardanti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) e lettera *p*), all'articolo 117, terzo comma, all'articolo 118 e all'articolo 119 della Costituzione. Qualora la Commissione abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge il Senato federale delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

---

**3.263**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina l'istituzione, con funzioni consultive, di una Commissione per le autonomie, composta da eguale numero di senatori, di Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome e di rappresentanti degli enti locali designati dai Consigli regionali delle autonomie locali. I componenti della Commissione fanno parte del Senato per l'elezione del Presidente della Repubblica, dei giudici della Corte costituzionale, dei componenti del Consiglio superiore della magistratura e per gli atti di cui al sesto comma.».

---

**3.264**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Il Senato federale della Repubblica disciplina l'istituzione, con funzioni consultive, di una Commissione per le autonomie, composta da

eguale numero di senatori, di Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome designati dai rispettivi Consigli.

I componenti della Commissione fanno parte del Senato per l'elezione del Presidente della Repubblica, dei giudici della Corte costituzionale, dei componenti del Consiglio superiore della magistratura e per gli atti di cui al sesto comma».

---

### **3.265**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Con specifica disposizione regolamentare il Senato federale della Repubblica istituisce, con funzioni consultive, una Commissione per le autonomie, composta da eguale numero di senatori, di Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome designati dai rispettivi Consigli.

I componenti della Commissione partecipano con diritto di voto ai lavori del Senato per la elezione dei giudici costituzionali e per i pareri sulla nomina dei titolari di organi sostitutivi di istituzioni ed enti regionali e locali».

---

### **3.266**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Con legge dello Stato viene istituita una Commissione consultiva per le autonomie, composta per i due terzi da senatori e per un terzo da Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome designati dai rispettivi Consigli.

I componenti della Commissione partecipano con diritto di voto ai lavori del Senato per la elezione dei giudici costituzionali e per i pareri sulla nomina dei titolari di organi sostitutivi di istituzioni ed enti regionali e locali».

---

### 3.1

RONCONI

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», aggiungere in fine, il seguente comma:*

«Partecipano alle attività dei rispettivi Consigli Regionali, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dai regolamenti regionali, due rappresentanti dei senatori. All’inizio di ogni legislatura regionale i senatori eletti in ciascuna regione eleggono, con voto limitato, due senatori».

---

### 3.24

BATTISTI, MANCINO, MANZIONE, PETRINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Il regolamento del Senato della Repubblica garantisce i diritti delle opposizioni in ogni fase dell’attività parlamentare. Prevede le modalità di iscrizione all’ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle Commissioni, diverse da quelle di cui all’articolo 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia».

---

### 3.267

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«I diritti delle minoranze, in ogni fase dell’attività parlamentare, sono garantiti dal regolamento del Senato federale della Repubblica».

---

**3.268**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Il regolamento del Senato federale della Repubblica prevede le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle minoranze, con riserva di tempi e previsione del voto finale.».

---

**3.269**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle minoranze sono garantite dal regolamento del Senato federale della Repubblica.».

---

**3.270**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Il Senato si compone altresì:

a) dei Presidenti in carica delle Regioni e dei Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano;

b) da un Sindaco o Presidente di Provincia per ciascuna regione eletto dal Consiglio delle autonomie istituito ai sensi dell'articolo 123, ultimo comma della Costituzione».

---

**3.271**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«I Presidenti delle Giunte regionali ed i Presidenti delle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché un altro componente di

ciascuna Giunta, designato dal Presidente, in ragione di un senatore ulteriore per le Regioni meridionali sono membri del Senato».

---

**3.272**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Sono altresì senatori i Presidenti delle Giunte regionali ed i Presidenti delle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano».

---

**3.273**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Fanno parte inoltre del Senato i Presidenti in carica delle Regioni e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano, i sindaci dei comuni capoluogo di regione».

---

**3.274**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Sono altresì componenti del Senato i Presidenti in carica delle Regioni e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano».

---



**3.275**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Compongono altresì il Senato i Sindaci in carica dei comuni capoluogo di regione».

---

**3.276**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 57 della Costituzione, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

"Un rappresentante per ciascuna regione sede di città metropolitane è nominato senatore dal Presidente della rispettiva Giunta regionale o dai Presidenti delle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano, tra i componenti della Giunta"».

---

**3.277**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Partecipano con diritto di voto al Senato trenta tra sindaci e presidenti della Provincia eletti, uno per ogni Provincia, dai Consigli delle autonomie locali previsti dall'articolo 123, ultimo comma della Costituzione».

---

**3.278**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Due rappresentanti dei senatori partecipano alle attività dei rispettivi Consigli Regionali, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dai

regolamenti regionali. All'inizio di ogni legislatura regionale i senatori eletti in ciascuna regione eleggono, con voto limitato, due senatori».

---

### **3.279**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Spetta al Senato federale della Repubblica l'adozione dei seguenti atti:

a) nomina dei componenti delle autorità indipendenti di designazione parlamentare;

b) pareri sulla nomina dei titolari di organi sostitutivi di istituzioni ed enti regionali e locali.

Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina l'istituzione, con funzioni consultive, di una Commissione per le autonomie, composta da eguale numero di senatori, di Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome e di rappresentanti degli enti locali designati dai Consigli regionali delle autonomie locali. I componenti della Commissione fanno parte del Senato per l'elezione del Presidente della Repubblica, dei giudici della Corte costituzionale, dei componenti del Consiglio superiore della magistratura e per gli atti di cui al settimo comma.».

---

### **3.280**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Il Senato federale della Repubblica nomina i componenti delle autorità indipendenti di designazione parlamentare».

---

**3.281**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«La nomina dei titolari di organi sostitutivi di istituzioni ed enti regionali e locali è approvata previo parere del senato federale della Repubblica».

---

**3.282**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«È compito del Senato federale della Repubblica esprimere il parere sulla nomina dei titolari di organi sostitutivi di enti regionali».

---

**3.283**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Funzione del Senato federale della Repubblica è quella di esprimere il parere sulla nomina dei titolari di organi sostitutivi di enti locali».

---

**3.284**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Compito del Senato federale della Repubblica è anche quello di esprimere il parere sulla nomina dei titolari di organi sostitutivi di istituzioni ed enti locali».

---

